

## Verbale Assemblea dei Soci del 12 Dicembre 2015

L'anno 2015, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 12.00, in Bologna, presso la propria sede in Via Altura 3, si è tenuta l'Assemblea dei Soci dell'Associazione fAMY per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto ai sensi dell'art.3, per l'iscrizione al registro delle O.N.L.U.S.;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicata risultano fisicamente presenti i seguenti componenti del Consiglio:

- Andrea Vaccari - Presidente del Consiglio Direttivo;
- Giovanni D'Alessio – Tesoriere;
- Tiziana Molinari – Segretario;
- Stefania Chiavarini - Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- Elisabetta Durini – Consigliere.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che all'assemblea partecipano i seguenti Soci:

- Gabriele Colantonio;
- Giuseppe Sperti che, tramite delega, rappresenta i soci Maria Eufemia Sodero e Grazia Orsi.

Pertanto l'assemblea deve ritenersi valida essendo tenuta in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai sensi dello Statuto, viene chiamata a fungere da segretario Tiziana Molinari, che accetta.

Si inizia quindi la discussione sui punti dell'ODG:

**Primo punto all'ODG:** prende la parola il Consigliere Elisabetta Durini comunicando agli intervenuti che il 30 luglio 2015 era stata presentata, presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, la domanda per l'iscrizione della ns. associazione presso il registro delle O.N.L.U.S., allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di un resoconto dell'attività svolta dall'associazione dal 2013 al 2015.

Nei mesi successivi, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto delle informazioni in merito ad alcuni punti dello statuto, terminando l'iter procedurale per l'iscrizione con la comunicazione del 28 ottobre 2015, prot. 53.149, tramite la quale attestava che avrebbe ravvisato l'idoneità della fAMY all'iscrizione al citato registro, se si fosse provveduto a modificare lo statuto, depositando il nuovo testo a termini di legge.

Il Consigliere Durini conclude il suo intervento, comunicando che i Consiglieri hanno approvato,

all'unanimità, le modifiche allo statuto richieste dall'Agenzia delle Entrate, che saranno sottoposte all'assemblea odierna.

Interviene il Presidente che manifesta ai presenti la necessità per la fAMY di ottenere l'iscrizione al registro delle O.N.L.U.S., per poter svolgere gli scopi associativi e chiede al Segretario Molinari di leggere per intero il nuovo statuto.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

- Di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare ampio mandato ai componenti del Consiglio Direttivo, affinché possano essere svolte tutte le attività necessarie per la registrazione del nuovo testo dello statuto.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno é stato esaurito, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, invita il segretario a dare lettura del presente verbale che, redatto seduta stante, viene approvato all'unanimità e sottoscritto. Infine il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.20.

Il Segretario  
Sig.ra Tiziana Molinari

Il Presidente  
Sig. Andrea Vaccari

29-12-2015 3 8681  
800,00  
DISEGNETTO



**ALLEGATO "A"**  
**STATUTO "FAMY - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMILOIDOSI**  
**FAMILIARE"**

**Titolo I - Disposizioni generali**

**Articolo 1 - Denominazione - sede - durata**

E' costituita un'Associazione denominata "FAMY - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMILOIDOSI FAMILIARE" che in forma abbreviata potrà usare anche la denominazione di "FAMY".

L'associazione, una volta iscritta all'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" (in breve "ONLUS"), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico.

L'associazione ha sede in Bologna, in Via Altura n. 3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 2 - Statuto e regolamento**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

**Articolo 3 - Modifiche dello Statuto**


Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea approvata col voto favorevole a maggioranza dei due terzi degli Associati, come previsto all'art. 14).

**Articolo 4 - Finalità dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'Associazione ha per oggetto:

- a) la promozione di iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati affetti da Amiloidosi Familiare, di seguito anche indicata in forma abbreviata "AF", nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
- b) l'informazione della pubblica opinione sulla natura di "AF", sui danni causati dalla stessa e sui mezzi e le modalità che possono contribuire alla prevenzione, all'accettazione ed alla cura di tale malattia;
- c) il favorire la creazione di centri multidisciplinari dedicati alla diagnosi, assistenza e cura delle "AF";
- d) l'assistenza delle persone affette da FA e delle loro famiglie, mediante la predisposizione di servizi di assistenza domiciliare, medica ed infermieristica;



- e) l'assistenza nella fornitura di soccorso psicologico e fisiatrico integrativo alle prestazioni del servizio sanitario;
- f) promuovere la formazione di figure professionali specializzate nella cura della "AF", che presteranno la propria attività di assistenza nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie (cosiddette persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 10 comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 460/97), e che opereranno esclusivamente all'interno dell'Associazione;
- g) la promozione della conoscenza della malattia presso il personale sanitario, i pazienti, le famiglie coinvolte, le strutture sanitarie, la pubblica amministrazione e più in generale il pubblico, per mezzo degli strumenti educativi ed informativi ritenuti più idonei. La formazione di personale specializzato è rivolta esclusivamente ai soggetti che opereranno all'interno dell'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- h) l'assistenza ai pazienti nei rapporti con la pubblica amministrazione per lo svolgimento di pratiche connesse al loro stato patologico;
- i) il finanziamento di fondazioni che hanno come oggetto la ricerca medico/scientifica dell' "AF" e in particolare, l'Associazione si occuperà di divulgare i risultati delle ricerche e aggiornare i pazienti sui risultati dei test condotti sui nuovi farmaci;
- j) la costituzione di una fondazione, ovvero la partecipazione o la stipulazione di accordi con una fondazione già esistente operante nel settore inerente l'oggetto dell'Associazione. L'associazione potrà promuovere la raccolta di fondi, contributi ed elargizioni, da svolgersi occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, diretti a sostenere lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Si precisa che la raccolta di fondi può effettuarsi anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
- k) lo svolgimento di attività di informazione e sollecitazione presso le istituzioni allo scopo di rappresentare le esigenze dei pazienti e delle loro famiglie affinché ne sia tenuto conto nei processi di decisione politica ed amministrativa che riguardino i soggetti affetti da "AF" e le loro famiglie;
- l) la pubblicazione periodica dei risultati dell'attività dell'Associazione, sia economici sia progettuali;
- m) la facoltà di federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini e potrà altresì costituirne di nuove.

L'Associazione opererà nel territorio nazionale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## **Titolo II**

### **Associati**

#### **Articolo 5 - Soci e Ammissione**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, e l'eventuale attività che si propone di svolgere all'interno dell'Associazione. L'Assemblea stabilirà una quota di iscrizione/associativa da versare all'atto dell'ammissione in un ammontare diverso a secondo che si tratti di soci ordinari o sostenitori.

Possono essere soci ordinari tutti gli interessati che ne facciano richiesta, in particolare le persone affette da "AF".

Sono definiti soci sostenitori le persone fisiche, gli enti e le società.

Sono definiti soci onorari le personalità del mondo medico/scientifico, politico e culturale.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione, in nessun caso, può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

#### **Articolo 6 - Diritti**

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e, se maggiori d'età, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 7 - Doveri**

Gli Associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Associativi.

Gli Associati devono versare il contributo iniziale all'atto di ammissione e la quota associativa annuale nei tempi prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie, per esclusione ai sensi del presente articolo ed infine nel caso di mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

L'associato che violi lo Statuto, il Regolamento o le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, ovvero tenga un comportamento che possa arrecare danno all'Associazione può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo presa all'unanimità dei suoi componenti.

**Titolo**  
**III Organi**

**Articolo 9 - Indicazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Segretario;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Revisore Unico dei conti;
- 7) il Comitato Scientifico.

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Articolo 10 - Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota di Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di impedimento del primo, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere nominato dall'Assemblea.

**Articolo 11 - Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- nomina il Revisore Unico dei Conti scegliendolo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- delibera sulle modifiche allo Statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandato per legge e per Statuto.

**Articolo 12 - Convocazione**

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede dell'Associazione ovvero in altro luogo, purché nel territorio italiano. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta da spedirsi al domicilio di ciascun associato, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche fax o posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

**Articolo 13 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare da altro associato a mezzo delega scritta, previa verifica formale da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

#### **Articolo 14 - Votazioni**

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, le delibere concernenti la modifica dello statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

#### **Articolo 15 - Verbalizzazione**

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti. Il Consiglio Direttivo curerà la pubblicazione delle deliberazioni, nel loro testo integrale, sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione viene spedito a mezzo di lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio di ciascun consigliere con un preavviso di almeno dieci giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi da inviarsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno una o più commissioni con funzioni esclusivamente consultive per specifiche attività o iniziative, con compiti organizzativi o di studio, ferme restando le prerogative del Consiglio e del Comitato Scientifico.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno pubblicate in forma integrale sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

#### **Articolo 17 - Durata e funzioni**

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
- delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- programma l'attività dell'Associazione.

#### **Articolo 18 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione presiede anche il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio (tra i propri membri) nella prima seduta, a tal fine convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.

#### **COMITATO SCIENTIFICO**

##### **Articolo 19 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico nonché i membri dello stesso in numero da 2 (due) a 6 (sei).

I membri del Comitato Scientifico vengono individuati tra ricercatori di rinomata fama nel settore in cui opera l'Associazione, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico resta in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un componente del Comitato Scientifico nel periodo di carica il Consiglio direttivo, provvede, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico, a nominare il sostituto che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.

I lavori del Comitato Scientifico vengono presieduti e coordinati dal Presidente del Comitato Scientifico o, in sua assenza, dal componente più anziano.

I membri del Comitato Scientifico che, senza giustificazione, siano assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La partecipazione al Consiglio è gratuita. Possono essere rimborsate le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica.

La decadenza da componente del Comitato Scientifico può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di comportamenti lesivi verso l'Associazione ovvero pregiudizievoli della sua immagine, del suo patrimonio o delle sue attività.

Per la convocazione del Comitato Scientifico valgono le regole stabilite dall'Art. 16.



## **Articolo 20 - Funzioni degli organi**

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione ed ha la firma di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i libri dell'Associazione;
- coordina l'attività dell'Associazione.

Il Presidente è autorizzato a modificare e/o integrare il presente Statuto per renderlo compatibile con le normative sulle ONLUS.

Il Segretario ha il compito di organizzare le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di predisporre ed inviare la corrispondenza, di curare gli aspetti amministrativi della gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità ed il patrimonio dell'Associazione, di riscuotere le quote associative e di provvedere ai pagamenti delle spese. Predisporre i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto. Può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni.

Il Revisore Unico dei Conti provvede al controllo della contabilità sociale, nonché a verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto all'art. 19).

## **Titolo IV**

### **Risorse economiche**

#### **Articolo 21 - I beni**

L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili, e mobili registrati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### **Articolo 22 - Contributi**

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 23 - Erogazioni, donazioni e lasciti**

Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

#### **Articolo 24 - Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Titolo V Il bilancio**

#### **Articolo 25 - Bilancio consuntivo e preventivo**

Il periodo sociale decorre dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Titolo VI Dipendenti e collaboratori**

#### **Articolo 26 - Dipendenti**

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione e nelle forme ritenute più opportune.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Le retribuzioni saranno stabilite nei limiti fissati dall'art.10, comma 6 del D. Lgs. N. 460/97. Ti manderò il testo dell'articolo.

#### **Articolo 27 - Collaboratori**

L'Associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione e nelle forme ritenute più opportune.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

I compensi saranno stabiliti nei limiti fissati dall'art.10, comma6 del D. Lgs. N. 460/97. Ti manderò il testo dell'articolo.

### **Titolo VII Responsabilità**

#### **Articolo 28 - Responsabilità**

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo VIII Disposizioni finali**

#### **Articolo 29 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle norme speciali vigenti in materia di ONLUS.